

Alla **Commissione Comunale**  
per la formazione degli elenchi dei  
Giudici Popolari  
del Comune di **Castel Mella**

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione negli Elenchi Comunali dei  
GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
cittadino/a italiano/a  
residente a Castel Mella in via \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  
e successive modificazioni e integrazioni,

**CHIEDO**

di essere iscritto/a nell'Elenco Comunale dei Giudici Popolari di CORTE D'ASSISE.

A tal fine **dichiaro** sotto la mia responsabilità di essere in possesso del titolo finale di scuola  
secondaria di primo grado conseguito presso la scuola  
\_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_

**Dichiaro** inoltre che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con  
l'ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della sopra citata legge.

Castel Mella, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

Allegare copia di un documento di identità

Allegare possibilmente anche copia del titolo di studio

**I requisiti prescritti dalla legge e le cause di incompatibilità sono riportati sul retro del presente modulo**

## **Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise**

Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni:

### **Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 10 – Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di assise di Appello.**

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.